



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 30 gennaio 2015

A S.E.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
On.le Andrea Orlando
- via Arenula, 70
00186 R O M A

via e.mail

Ill.mo
CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
del MINISTERO DELLA Giustizia
dott. Domenico Carcano
- via Arenula, 70
00186 R O M A

Ill.mo
DIRETTORE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATICI
AUTOMATIZZATI
del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (D.G.S.I.A.)
dott. Antonio Mungo
- via Crescenzo, 17/C
00195 R O M A

e, per conoscenza:

Ill.mi
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

OGGETTO: Processo Civile Telematico
– richiesta di interventi urgenti in relazione al DPCM,
in G.U. 12 gennaio 2015

Onorevole Ministro,

il Consiglio Nazionale Forense, nel corso dell'odierna seduta consiliare, ha approfondito alcune questioni relative al processo civile telematico che mi permetto di portare alla Sua attenzione chiedendo un sollecito intervento per evitare i gravi disservizi che potrebbero condizionare questa delicata fase di avvio del PCT.





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

Come noto, l'impianto normativo che regola il processo telematico, non solo civile, è stato emanato in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7.3.200 n.82) e ne mutua numerosi concetti di base: quello di documento informatico, di copia informatica (anche per immagine), di duplicato, con quanto ne discende in ordine alle modalità di attestazione della conformità all'originale, in particolare, delle copie. Per tale motivo l'emanazione del DPCM in parola, atteso da anni, impatta anche la normativa del processo telematico introducendo formalismi nella produzione del documento informatico, delle copie informatiche e nella loro attestazione a conformità, che non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza, agevole comprensibilità, che sarebbero auspicabili nell'ambito del processo. Peraltro pare evidente che il DPCM, pur essendo applicabile anche ai privati (ex art. 2, commi 2 e 3, CAD), sia in realtà pensato principalmente avendo riguardo alle esigenze di formazione, gestione, archiviazione dei documenti informatici che emergono nelle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che molti dei citati formalismi, per esempio, l'accompagnamento del documento informatico con un file .xml aggiuntivo riportante alcuni metadati, oppure l'attestazione di conformità delle copie con documento separato che richiede l'estrazione dell'impronta (hash) del documento, graveranno i soggetti del processo sia in fase di produzione degli atti processuali e dei relativi allegati probatori, sia in fase di verifica e controllo dei medesimi.

Tali formalismi, però, non apportano alcun effettivo beneficio in termini di garanzia in ordine alla identificabilità del soggetto che lo ha formato o prodotto in giudizio, di integrità del medesimo e di immodificabilità, essendo all'uopo del tutto autosufficiente la normativa del Processo Telematico già vigente.

È altresì vero che valorizzando alcune linee interpretative potrebbe sostenersi l'inapplicabilità delle regole tecniche del CAD in specifiche situazioni (attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine di documento analogico ex art. 3-bis, comma 3, L.53/94 ed art. 18, comma 4, DM 44/11; attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti ex art.83 cpc), ma si tratta ambiti molto circoscritti e, quindi, non risolutivi.

Appare, quindi, opportuno proporre la previsione di adeguati correttivi normativi volti a sancire l'indipendenza della normativa PT dal CAD o, perlomeno, dalle sue regole tecniche di cui al citato DPCM, predisponendo una integrazione della normativa PT che regoli esaustivamente il tema del documento informatico, della copia informatica, anche per immagine, del duplicato di documento informatico, delle attestazioni di conformità di tali documenti, nella precipua ottica delle esigenze processuali, imponendo quindi solo le formalità minime utili a garantire identificabilità, integrità ed



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

immodificabilità di tali documenti e che siano in sintonia con i ruoli, le esigenze e gli strumenti a disposizione dei soggetti processuali. Ciò appare ulteriormente necessario in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione della normativa del PT che, per le modalità con le quali è stata emanata, si segnala per la sua frammentarietà, carenza di coordinazione e per la discutibile scelta della struttura delle gerarchie delle fonti normative che la contraddistinguono.

Nel confidare in un Suo interessamento, e in quello dei competenti Uffici ministeriali in indirizzo, Le invio i migliori saluti

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa